

RICORSO SOCIETA' LA CACIARA DEL 25 OTTOBRE 2024

In data **25/11/2024**, la Società **La Caciara** ha presentato **formale Reclamo** in merito alla gara **FORTITUDO SAMPIERDARENA- LA CACIARA** del **23/11/2024** (Serie C2 Girone G). La Società Reclamante ha chiesto la vittoria con provvedimento d'ufficio in quanto, a suo dire, la Società **Fortitudo Sampierdarena** avrebbe inserito in distinta un **numero di Tesserati Figc superiore al consentito**.

CONTESTAZIONE DELLA RECLAMANTE

La Società Reclamante ha contestato le seguenti posizioni FIGC:

- **VERONESE MARCO**: 2° Categoria
- **MILELLA MATTEO**: 2° Categoria
- **MARINO LORENZO**: Calcio a 5 Serie A2

CONTRODEDUZIONI DI PARTE

La Società **Fortitudo Sampierdarena** ha replicato ritenendo che la propria posizione non abbia contravenuto le Norme di Partecipazione.

PREMESSA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Relativamente **alla stagione 2024/2025**, i criteri FIGC considerati attendibili per tutte le Società sono i seguenti:

TESSERATI FIGC AMMESSI

PUNTEGGIO IN DISTINTA	CATEGORIE AMMESSE E PUNTEGGI	GIOVANI FIGC NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN AVANTI
p.ti 30	Eccellenza + Calcio a 5 Serie B p.ti 25 Promozione: p.ti 20 Prima Categoria: p.ti 15 Seconda Categoria: p.ti 10 Terza Categoria: p.ti 5 Calcio a 5 Serie C: p.ti 0	Serie D o superiori 15 Eccellenza + Calcio a 5 Serie B p.ti 10 Promozione: 8 Prima Categoria: 5 Seconda Categoria: 2 Terza Categoria: 1 Calcio a 5 Serie C: 0

DOCUMENTI DI PROVA

Sulla base della documentazione presentata dalla Reclamante, e successive indagini, è emerso che la posizione dei tesserati **VERONESE Marco**, e **MILELLA Matteo** vada considerata – al momento – di **totale inattività**.

I due calciatori, infatti, **non risultano aver preso parte attiva** a nessuna gara FIGC nella **stagione 2024/2025**. Relativamente alla posizione del tesserato **MARINO Lorenzo**, dalle indagini effettuate è emerso che lo stesso sia risultato **effettivamente presente** nelle distinte ufficiali della Società **CDM FUTSAL (Serie A 2 Calcio a 5)** in 3 circostanze specifiche (**11 Ottobre, 19 Ottobre, 25 Ottobre**) tuttavia senza far registrare **“nessuna presenza in campo”** (condizione d'obbligo per determinarne la **posizione “attiva”**).

CALCIO LIGURIA S.S.D. a r.l. - Piazza Matteotti 2-9 (quinto piano) - 16123 Genova
Segreteria Tel. 010 59.10.90 - Fax 010 53.70.777 - Cell: 346 47.75.940 - E-mail: info@calcioliguria.com
C.F./P.IVA 02355180999 - Capitale sociale: € 10.000

ANALISI DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

Le Norme di Partecipazione dei Campionati stabiliscono i criteri che determinano l'attribuzione dei punteggi FIGC, chiarendo nel dettaglio anche il ruolo tra calciatori "attivi e "inattivi" .

L' ART 39 chiarisce quanto segue:

1. Per **tesserati inattivi** si intendono quei calciatori che, pur tesserati FIGC nella stagione in corso, **non risultano aver disputato nessuna presenza "in campo" (ovvero scesi effettivamente sul terreno di gioco) con la relativa Società FIGC.**
2. Tali calciatori "non attivi" **non sono soggetti ad alcun punteggio relativo alla tabella dell' art. 37.**

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Sulla base della documentazione fornita dalla reclamante, e successive indagini, è emerso che la Società Fortitudo Sampierdarena **non abbia contravvenuto** alle Norme di Partecipazione nella gara oggetto del Reclamo. Il fatto stesso che la Società **Fortitudo Sampierdarena** abbia regolarmente comunicato le posizioni FIGC (**anche** dei **tesserati inattivi**) ha evidenziato la volontà di agire con totale trasparenza e senza dolo. Sulla base delle verifiche effettuate la stessa **non è incorsa** nel "superamento dei punti consentiti in distinta" (come stabilito dall' **ART. 36 COMMA 4**), in quanto sono emersi i seguenti punteggi:

MARCO VERONESE : Seconda Categoria **punti 0 (non attivo)**

MATTEO MILELLA : Seconda Categoria **punti 0 (non attivo)**

LORENZO MARINO : Calcio a 5 Serie A2 **punti 0 (non attivo** relativamente al Campionato Serie A2).

Le Norme di Partecipazione (**ART 36 COMMA 4**) stabiliscono che : **"La perdita sportiva (con relativa sanzione di € 30,00) viene applicata unicamente se il tesserato la cui posizione FIGC è stata omessa (o segnalata in maniera errata) determini il "superamento" dei punti consentiti in distinta"**

Inoltre l' **ART 39**, nello specifico chiarisce che: **I tesserati FIGC che rientrano in posizione di "non attività" possono disputare i Campionati con attribuzione di "punteggio 0" a condizione che la loro posizione sia inequivocabilmente dimostrabile.**

La **COMMISSIONE DISCIPLINARE** , esaminato il Reclamo e valutate le posizioni FIGC contestate , dispone quanto segue:

- a) **Conferma del risultato maturato sul campo (4-4)**
- b) **Conferma dei provvedimenti disciplinari in ordine alla gara**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Calcio Liguria SSD a RL

Genova, 28/10/2024

CALCIO LIGURIA S.S.D. a r.l. - Piazza Matteotti 2-9 (quinto piano) - 16123 Genova
Segreteria Tel. 010 59.10.90 - Fax 010 53.70.777 - Cell: 346 47.75.940 - E-mail: info@calcioliguria.com
C.F./P.IVA 02355180999 - Capitale sociale: € 10.000